



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 13 OTTOBRE 2009

I controlli antiriciclaggio nelle operazioni di emersione

Coloro che aderiscono allo scudo fiscale, ai fini antiriciclaggio, saranno sottoposti ad adeguata verifica e registrazione. La precisazione arriva dal Dipartimento del Tesoro con una nota datata 12 ottobre 2009, una nota che deve far riflettere circa il grado di riservatezza dell'operazione. Gli intermediari e i professionisti, infatti, devono: 1) identificare il cliente e verificarne l'identità in base a documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 2) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; 3) acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione professionale; 4) mantenere un costante controllo. Dopo l'adeguata verifica, gli intermediari e i professionisti devono rilevare i dati identificativi del cliente nell'archivio informatico, o nel registro della clientela e conservare la documentazione, e altri dati e informazioni in un fascicolo ad hoc relativo a ciascun cliente. L'obbligo di far partire la segnalazione all'Uif resta fermo quando si sospetta che il reato presupposto sia diverso da: a) dichiarazione fraudolenta; b) dichiarazione infedele; c) omessa dichiarazione; d) occultamento/distruzione scritture contabili; e) reati di falso in bilancio se strumentali ai reati tributari elencati.

Antonio Iorio, Il sole 24 Ore, "Scudo al rebus riciclaggio", Pag. 33

Condono Iva, la Cassazione porta avanti la linea Ue

Nei contenziosi in corso su vicende connesse al condono Iva, il giudice tributario deve disapplicare le regole sulla sanatoria poiché contrarie al diritto comunitario. Ed il principio vale sia per il condono del 1991 sia per quello del 2002. Il condono fiscale, in tal modo, è stato riportato al centro dell'attenzione da due sentenze di contenuto identico la n. 20068 e la n. 20069 del 2009 che applicano direttamente nell'ordinamento interno (e a un processo in corso) la sentenza della Corte di giustizia dello scorso anno, la C-132/06 del 17 luglio 2008. Ricordiamo che nella sentenza del 2008, infatti, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla sesta direttiva in tema di Iva. Per la Corte di giustizia, dunque, il condono fiscale è incompatibile con il diritto comunitario, poiché nessun Paese dell'Unione può rinunciare in linea generale e astratta al suo potere di imposizione, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi connessi a tale rinuncia. La sentenza aveva condannato l'istituto anche come strumento diseducativo dei contribuenti.

Enrico De Mita, Il Sole 24 Ore, "Per il condono Iva linea Ue in Cassazione", Pag. 33

Lo scudo effettuato dal dominus estende le tutele alla Spa

Uno dei punti di maggiore rilievo della circolare 43/E è quello che affronta la problematica relativa alla possibilità che lo scudo effettuato da un socio possa in qualche modo influenzare il controllo fiscale nei confronti della società. Il caso potrebbe essere quello di un accertamento nei confronti di un socio persona fisica, il quale oppone la dichiarazione riservata, che potrebbe insospettire e generare una verifica verso la società. Sul punto, la circolare sottolinea la previsione del comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto legge 78/2009, la quale prevede che la dichiarazione di emersione non può costituire elemento di sfavore per il contribuente, anche in sede tributaria, con esclusione dei procedimenti in

corso alla data del 4 ottobre 2009. Secondo l'Agenzia, questa previsione deve essere ritenuta valida anche in relazione a soggetti riconducibili al contribuente in qualità di dominus. Viene affermato, quindi, che l'emersione fatta dal dominus di una società di capitali, come può esserlo il socio di maggioranza, non può essere utilizzata per effettuare una verifica nei confronti della società o supportare un atto di accertamento verso questa.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Più spazi per la tutela delle Spa", Pag. 35

Lo scudo dovrà fare i conti con la normativa Elvetica

La legge Federale Elvetica del 16 dicembre 1983, in base alla quale l'acquisto o il trasferimento di un immobile svizzero o delle quote della società che detiene lo stesso vengono sottoposte a una preventiva autorizzazione della locale Autorità, prevede espressamente che, il rimpatrio in Italia di quote di società immobiliari svizzere è subordinato ad una preventiva autorizzazione dell'autorità Cantonale svizzera. Questo principio, andrà a scontrarsi con quanto puntualizzato dalla la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate, la quale ammette l'utilizzo del rimpatrio giuridico. Infatti l'Agenzia delle entrate con un espresso riferimento agli immobili detenuti da contribuenti italiani in paesi non considerati pienamente virtuosi nello scambio di informazioni (tra cui la Svizzera) sottolinea che è possibile conferire l'immobile estero in una società costituita appositamente e localizzata nel medesimo paese in cui si trova l'immobile e procedere quindi al rimpatrio giuridico delle quote di quest'ultima. Pertanto l'Agenzia, da una parte chiarisce che il rimpatrio si considera eseguito anche senza procedere al materiale trasferimento delle attività finanziarie o patrimoniali nel territorio italiano e dall'altra estende l'utilizzo di tale modalità di emersione anche alle attività patrimoniali.

Fabrizio Vedana, Italia Oggi, "Svizzera, il rimpatrio a ostacoli", Pag. 33

Aggiornamento del 14 OTTOBRE 2009

Scudo, doppio canale per chi rimpatria

Le diverse modalità impositive previste per i redditi prodotti tra il 1° gennaio 2009 e la data di emersione sono state illustrate nella circolare 43/E. Lo scudo fiscale definisce la posizione di chi presenta la dichiarazione riservata, per i redditi riferibili alle attività emerse, fino al 31 dicembre 2008. la sanatoria può però estendere le sue tutele anche ai redditi che le attività detenute irregolarmente all'estero hanno generato dal 1° gennaio 2009 fino alla data di emersione. **Regolarizzazione.** Occorre dichiarare nel modello Unico da presentare nel 2010 i redditi percepiti nell'intero anno 2009, secondo le modalità ordinarie: sia i redditi immobiliari, sia i redditi finanziari. Dall'anno successivo è necessario compilare il quadro RW del modello Unico. **Rimpatrio.** Il contribuente potrà, per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data del rimpatrio, optare per la tassazione sostitutiva da parte della banca con il sistema analitico (imposte del 12,5% o del 27% sui redditi effettivi comunicati dal contribuente), oppure con il metodo forfetario (redditività pari al tasso di sconto con imposta del 27%). L'opzione è però possibile solo per i redditi soggetti a ritenuta secca o d'acconto o a imposta sostitutiva. Per i redditi percepiti successivamente al rimpatrio, la tassazione sostitutiva è a cura della banca. Per il futuro non c'è nessun obbligo di compilare il quadro RW.

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Lo scudo separa i redditi 2009", Pag. 33

Scudo con copertura sulle indirette

Un passaggio di rilievo della circolare n. 43/E/2009 è quello relativo alla circostanza che lo scudo fiscale preclude gli accertamenti anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi. Il che porterebbe a considerare anche eventuali coperture Iva, nonostante i rilievi degli organi comunitari. L'articolo 13-bis del decreto legge 78/2009, corretto dal decreto legge 103/2009, che introduce lo scudo ter,

istituisce un'imposta straordinaria e non un'imposizione sostitutiva di qualche tributo. L'imposta straordinaria è tale sia per il comparto delle imposte dirette, sia per quello delle indirette. Da questo punto di vista è dunque possibile ritenere che non si sia tecnicamente in presenza di un condono. Nella citata circolare viene affermato che l'inibizione per gli accertamenti opera in tutti i casi in cui astrattamente sia possibile ricondurre gli imponibili accertati ai valori oggetto di emersione mentre non riguarda situazioni che non sono in alcun modo collegabili ai valori che emergono con lo scudo. A questo punto è possibile ritenere che la copertura data dallo scudo possa anche riguardare l'Iva, in relazione, per esempio, ai corrispettivi non fatturati che sono stati esportati all'estero. In caso di successiva rettifica, in questo caso, vi sarebbe l'astratto collegamento tra le operazioni non fatturate, anche sotto il profilo Iva, e le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio. Non sembra che in questo caso si possa dire che lo stato italiano rinunci a esercitare l'azione di accertamento per l'Iva, questione che ha determinato i rilievi della Corte Ue.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "La sanatoria apre alle indirette", Pag. 33

La corte di cassazione riduce la responsabilità degli amministratori

In base a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 39959 di ieri, gli amministratori di condominio avranno responsabilità circoscritte. Non risponderanno infatti, più penalmente dei danni al condominio e agli inquilini se non viene dimostrato che la loro inerzia di fronte al problema è stata la causa determinante dell'incidente. La suprema corte, ha così accolto il ricorso di un amministratore annullando con rinvio una condanna penale nei suoi confronti. A carico dello stesso erano stata mossa l'accusa di incendio colposo, cadute quindi in seguito alla sentenza. I giudici hanno infatti, sostenuto che in sede di merito non era stato dimostrato che l'incendio causato dalla canna fumaria di una pizzeria attigua non si sarebbe verificato con il suo intervento. In ogni caso va sottolineato che la sentenza non deresponsabilizza completamente gli amministratori, anzi si ribadisce nella stessa il principio generale secondo cui l'amministratore di condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale.

Debora Alberici, Italia Oggi, "Responsabilità mini", Pag. 26

Scudo fiscale, l'Agenzia conferma i precedenti orientamenti

La circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate ha confermato gli indirizzi in tema di accertamenti sintetici. Secondo quanto previsto in sintesi, dal documento in oggetto, la dichiarazione riservata presentata da un contribuente che detenga un'attività all'estero in comunione con uno o più soggetti non può dispiegare i propri effetti anche nei confronti di questi ultimi i quali al contrario, dovranno autonomamente effettuare le operazioni di emersione per la quota parte di propria competenza. Come si evince chiaramente la circolare conferma i precedenti orientamenti in materia di scudo fiscale, relativamente al rapporto tra l'emersione delle attività detenute all'estero e gli accertamenti sintetici. Si ricorda a tal proposito, che oltre a sanare le violazioni dei vincoli valutari e degli obblighi tributari previsti dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, il rimpatrio e la regolarizzazione hanno l'effetto di inibire agli uffici competenti in materia tributaria e previdenziale l'esercizio del potere di accertamento e di comportare l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività oggetto dell'emersione.

Luca Nobile, Italia Oggi, "La dichiarazione si fa solo per sé", Pag. 29